

Rettificazione Q&A IFTA riguardante "Licensing in Switzerland and the Impact of the Swiss Film Act".

Nel maggio 2017, l'IFTA (Independent Film & Television Alliance, 10850 Wilshire Boulevard, 9th Floor, Los Angeles, CA, USA 90024-4311, www.ifta-online.org) ha pubblicato una Q&A per sostenere i propri membri nelle questioni relative alle licenze per lo sfruttamento cinematografico in Svizzera (vedi allegato). L'IFTA sostiene che il suo Q&A si basa su recenti discussioni con la Sezione cinema dell'Ufficio federale della cultura.

La pubblicazione dell'IFTA non è corretta. I distributori svizzeri di film¹ constatano che la Q&A dell'IFTA contraddice le informazioni fornite dalla Sezione cinema dell'Ufficio federale della cultura (UFC) (pubblicata sul suo sito web) e contiene anche informazioni errate che vengono successivamente corrette.

1. La formulazione dell'articolo 19 della Legge sul cinema e dell'articolo 2 lettera a della Legge federale sulla radiotelevisione

Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) del 14 dicembre 2001 (RS 443.1)²

Art. 19 Pluralismo linguistico

1 I film sostenuti dalla Confederazione devono essere disponibili in più di una lingua nazionale.

2 Un'impresa può commercializzare un film in prima visione nelle sale o ad altri fini soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera.¹

3 È esclusa la commercializzazione da parte di emittenti televisive in programmi di cui all'articolo 2 lettera a della legge federale del 24 marzo 2006² sulla radiotelevisione.³

Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) del 24 marzo 2006 (RS 784.40)

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *programma*: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale;

¹ Agora Films / Ascot Elite Entertainment Group / Columbus Film / Filmcoopi Zürich / Frenetic Films / Impuls Pictures / Pathé Films / Praesens Film / Xenix Filmdistribution

² Legge consultabile sotto <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html>

2. Per il territorio della Svizzera, tutte le versioni linguistiche devono essere concesse in licenza esclusivamente a un unico distributore.

L' Ufficio federale della cultura stabilisce:

Acquisto dei diritti:

Per quanto riguarda l'acquisto dei diritti si distinguono quattro ambiti:

1. *Diritti cinematografici (theatrical)*
2. *Diritti sui supporti fisici (DVD, video)*
3. *Diritti televisivi e, se previsto, catch-up*
4. *Diritti per l'utilizzo non lineare (tutte le tipologie di VOD)*

Per tutti gli ambiti l'acquisto è disciplinato dalla legge sul cinema. Tali diritti non possono essere suddivisi fra diversi proprietari e sono quindi esclusivi per tutto il territorio svizzero³.

Dal suddetto testo dell'Ufficio federale della cultura emerge chiaramente che esistono quattro categorie di diritti (diritti cinematografici, supporti fisici, televisione, diritti di distribuzione non lineari) e che queste categorie di diritti non possono essere suddivise e si applicano esclusivamente al territorio svizzero.

Le lingue nazionali della Svizzera sono tedesco, francese, italiano e romancio⁴. Queste lingue sono parlate in tutto il paese, anche se principalmente nelle singole regioni linguistiche. La Svizzera non è divisa in singole regioni linguistiche, ma riunisce in un unico territorio i cittadini che parlano una (o più) delle quattro lingue nazionali. Secondo la Costituzione federale, la Confederazione (e i Cantoni) promuove la comunicazione e lo scambio tra comunità linguistiche⁵. Uno dei mezzi a tal fine è l'art. 19 della Legge sul cinema coll'articolo sul "pluralismo linguistico" (vedi sopra).

Negli accordi di licenza con il distributore, per la Svizzera è necessario garantire il principio di territorialità e che al distributore siano concesse esclusivamente in licenza tutte le versioni linguistiche utilizzate in Svizzera. Contrariamente a quanto affermato dall' IFTA, i regolamenti Windows e holdback non sono essenziali per gli accordi di licenza con i distributori, ma piuttosto regolamenti sulle misure di protezione, in particolare il geoblocking, al fine di evitare violazioni delle licenze esclusive dei singoli distributori in Svizzera e nei paesi confinanti (Germania, Austria, Francia, Italia).

3. La Legge sul cinema si applica anche alle offerte catch-up

La Legge sul cinema si applica in linea di principio a tutte le offerte digitali. Sono escluse solo le offerte televisive lineari e le cosiddette offerte catch-up di 7 giorni. Solo queste offerte Catch-up di 7 giorni sono - attraverso una finzione legale - equiparate alla TV lineare. Le offerte televisive lineari sono una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale (vedi sopra, l'art. 2 lettera a LRTV).

Un'estensione del catch-up di 7 giorni è fuori discussione.

³ (vedi <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/produzione-culturale/cinema/informazioni-giuridiche/adequamento-della-clausola-di-garanzia-della-pluralita-cinematog.html> il 2.1.2018)

⁴ Art. 4 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, RS 101

⁵ Art. 70 paragrafo 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, RS 101

4. La Legge sul cinema si applica a tutte le offerte VOD online

La legge sul film si applica a tutte le forme di diritti di sfruttamento digitali e non lineari. Tali diritti di sfruttamento non possono essere suddivisi in singole offerte digitali parziali (cfr. punto 2 sopra).

5. La Legge sul cinema favorisce distributori attivi a livello nazionale, impegnati culturalmente e sani

La Legge sul cinema domanda ai distributori di contribuire al pluralismo dell'offerta (art. 17 paragrafo 1 LCin). I distributori possono contribuire in modo efficiente a questo pluralismo dell'offerta, se hanno i diritti per l'intero territorio svizzero. Molti distributori si sforzano ad acquisire tutti i diritti di sfruttamento di un film.

Secondo la Legge sul cinema in ogni area di sfruttamento (cfr. punto 2 sopra) può esserci un solo distributore, che deve avere una licenza esclusiva.

Se il distributore dei diritti cinematografici è una persona giuridica, l'emittente e i suoi membri della direzione devono avere la loro sede in Svizzera⁶.

6. Tutti i distributori in Svizzera devono rispettare gli obblighi di notifica

I distributori cinematografici in Svizzera devono rispettare gli obblighi di notifica:

Le imprese di distribuzione notificano mensilmente i titoli dei film distribuiti, i luoghi di proiezione, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati⁷.

Le imprese che commercializzano film ad altri fini al di fuori delle sale cinematografiche notificano annualmente i risultati della commercializzazione dei film suddivisi per versione linguistica⁸.

Le società che sfruttano film per utilizzare le opere al di fuori delle sale cinematografiche devono presentare ogni anno una relazione sui risultati ottenuti dallo sfruttamento delle imprese in base alla versione linguistica.

Le infrazioni all'obbligo di notifica sono punibili per legge⁹.

In caso di domande si prega di contattare filmdistribuzione svizzera (info@filmdistribution.ch).

Berna, 13 Febbraio 2018

⁶ Art. 23 Legge sul cinema, RS 443.1

⁷ Art. 24 paragrafo 2 Legge sul cinema, RS 443.1

⁸ Art. 24 paragrafo 3bis Legge sul cinema, RS 443.1

⁹ Art. 28 Legge sul cinema, RS 443.1